
SETTORE AMBIENTE, SUAP E INNOVAZIONE

Determina n. gen. 526 del 23-04-2024

Numero settoriale 97 Del 23-04-2024

Oggetto: Istanza di attivazione Procedura di Valutazione di Incidenza (VI) Valutazione Appropriata EX POST per "Opere abusive inerenti alla realizzazione di un manufatto a piano terra adibito ad edificio residenziale sito in Via Riulo, 9 Frazione Poggerola del Comune di Amalfi (SA) ed identificato in Catasto al foglio 5 P.IIa 95 sub 5 sottese al rilascio della concessione edilizia in sanatoria straordinaria (Condono Edilizio L.47/85) - Pratica di Condono Edilizio, assunta al prot. n.7623 del 14/12/1985 Rif. n.22/47 dell'Amministrazione comunale
PROPONENTE: Sig. Amatruda Mattia Cod. Fisc. MTRMTT85P09H703N residente in Via Via Riulo, 9 Frazione Poggerola 84010 Amalfi (SA) in qualità di attuale proprietario dell'immobile oggetto d'intervento- Determinazione finale di parere motivato positivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto l'art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Amalfi;

visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali.

Visti e richiamati:

- la Direttiva 92/43/CEE relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata “Direttiva HABITAT”, ed in particolare l’art. 6, paragrafo 3, che assoggetta a valutazione dell’incidenza qualsiasi piano o progetto interferente con le zone speciali di conservazione;
- il D.P.R. n. 357/1997 (“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 5 che riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), ed in particolare la parte seconda che reca disposizioni in merito alle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale;
- la Legge Regione Campania n. 16/2014 e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - l’art. 1, comma 4, che attribuisce le determinazioni sulle valutazioni di incidenza ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale;
 - l’art. 1, comma 5, secondo cui l’ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale, ed è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 740/2018 di aggiornamento del “disciplinare per l’attribuzione ai comuni delle competenze in materia di valutazione di incidenza di cui alla DGR n. 62/2015”;
- le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) Direttiva 92/43/CEE Habitat art. 6, paragrafi 3 e 4” (in seguito LG nazionali) approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28.11.2019 (GU n. 303 del 28.12.2019);
- il Regolamento Regionale n. 8/2020 (BURC 144/2020), di abrogazione del Regolamento Regionale n. 1/2010;
- le “Linee Guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania” (in seguito LG regionali) approvate Delibera di Giunta Regionale n. 280 del 30.06.2021 (B.U.R.C. 66/2021).

Tenuto conto che:

- con D.M. del 21/05/2019 del MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto: “Designazione di centotre zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania” – sono state designati centotre siti insistenti nel territorio della Regione Campania, già proposti alla Commissione Europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE, quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Mediterranea, come da Allegato 1 allo stesso DM;
- con D.G.R. n. 684/2019 avente ad oggetto “Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat, del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE Uccelli” – sono stati individuati gli “enti gestori”, con cui, tra gli altri, è stato individuato l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale “ente gestore” dei siti Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di

Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 della Regione Campania, che interessano anche parzialmente l'Area Protetta rappresentata, così come indicati all'allegato 2 alla stessa D.G.R.;

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 280 del 30/06/2021 – pubblicata sul BURC n.66/2021 – avente ad oggetto: “Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VINCA)- Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6, paragrafi 3e 4. Aggiornamento delle “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania”, sono state recepite le Linee Guida nazionali, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e l’efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania.

Dato atto che:

- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 105 del 19.05.2017 (BURC 41/2017), rettificato con successivo DDR n. 69 del 03.08.2017 (BURC 63/2017), sono state attribuite ai Comuni di Agerola, Amalfi, Castellammare di Stabia, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Massa Lubrense, Pimonte, Positano, Tramonti e Vico Equense, le deleghe previste dall'ex art. 1, commi 4 e 5 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, in forma associata ai sensi e per gli effetti della Convenzione siglata dalle stesse Amministrazioni comunali e l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, quest'ultimo designato Ente Delegato all'esercizio delle Funzioni trasferite ai Comuni in materia di “Valutazione di incidenza”;
- il Comune di Amalfi, con propria Deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 06/03/2020 – ha ratificato la “Presenza d’atto del valore di efficacia delle funzioni trasferite ai sensi e per gli effetti dell'ex art.4, commi 1 e 2 della Legge Regionale della Campania n.26/2018, avente ad oggetto “Estensione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della L.R. n.16 del 07/08/2014, alle zone dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Campania” - confermando la forma associata in essere con le altre Amministrazioni comunali, con l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari quale Ente Attuatore;
- l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di Valutazione di Incidenza de quo – in sede di attuazione dell'esercizio delle funzioni delegate – ha, con propri atti, istituito, aggiornato e gestito l'Ufficio Unico VINCA, preposto alla gestione dei procedimenti riguardanti la materia e le funzioni delegate di competenza nonché al rilascio delle determinazioni sulle specifiche procedure attivate dai proponenti, provvedendo, tra l'altro, all'individuazione, nomina e funzionamento della “Commissione di Valutazione di Incidenza”, formata da tre esperti in materia, secondo quanto previsto dal “disciplinare regionale” di cui alla D.G.R. n. 740/2018 ed in possesso di requisiti di legge;
- l'art. 10 della convenzione approvata prevede che a valle della gestione dell'istruttoria amministrativa e tecnica, condotta nell'ambito dell'Ufficio Unico VINCA dell'“Ente Attuatore” (Parco Regionale dei Monti Lattari) e sulla base del “parere motivato” espresso dalla Commissione di Valutazione di Incidenza, l'Amministrazione comunale delegata rilascia le determinazioni sulle procedure di Valutazione di Incidenza di competenza;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2023, veniva individuato il Settore Ambiente, SUAP e Innovazione preposto al rilascio delle determinazioni finali sulle procedure di Valutazione di Incidenza di competenza, non avendo lo stesso funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
- con Decreto sindacale n. 21 del 03.11.2021, prot. 16392 del 04.11.2021, è stata assegnata la Responsabilità del Settore “Ambiente, SUAP e Innovazione” all'ing. Raffaella PETRONE

Atteso che

- le Linee Guida nazionali prevedono due tipi di procedure:
 - la Valutazione di Incidenza – screening di incidenza - Livello I della VinCA;
 - la Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata - Livello II della VinCA;

Considerato che:

- con documentazione a firma del Proponente - trasmessa dal Tecnico Incaricato a mezzo PEC in data 26/01/2022 ed acquisita al prot. n.000269 e n.000270 del 27/01/2022 – integrata ed adeguata alle linee guida regionale con documentazione trasmessa dal Tecnico Incaricato a mezzo PEC in data 17/01/2023 ed acquisita al prot. n.000213 del 17/01/2023 – ed ulteriormente integrata con trasmessa dal Tecnico Incaricato a mezzo PEC in data 20/06/2023 ed acquisita al prot. n.002431 del 22/06/2023 – è stata attivata la **Procedura di Valutazione di Incidenza (VI) – Valutazione Appropriata ex post** – in oggetto emarginata.
- con provvedimento n.403/S-2023 del 27/07/2023 – trasmesso con nota prot. n.3017 del 28/07/2023, dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari a mezzo PEC in pari data – è stato rilasciato il "Sentito Parere" dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, in qualità di Ente Co-Gestore del Sito della Rete Natura 2000 interessato dall'intervento.
- in esito al Sentito Parere di questo Ente n.403/S-2023 del 27/07/2023 ed in esito alla definizione degli atti propedeutici all'esercizio delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza – definite dalla Regione Campania – tra cui l'aggiornamento e l'istituzione della nuova Commissione di tecnici esperti in materia – si è proceduto ad attribuirgli il Codice Unico di Procedimento, identificato in **CUP 0174**, e ad assegnarla – con nota prot. n.3125 del 07/08/2023 – alla "Commissione di Valutazione di Incidenza" per l'avvio dei lavori afferenti allo svolgimento della verifica documentale e alla relativa istruttoria.
- nel merito dell'istanza di Valutazione Appropriata ex post si precisa che – le indicazioni procedurali e amministrative dell'Autorità Competente regionale sono quelle di ammettere la possibilità di svolgere una VINCA Appropriata Postuma – sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, in particolar modo quelli della Corte di Giustizia Europea (Cfr. sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C- 197/16 Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, sez. III, 5/11/2018 n. 6240) – che ritengono possibile effettuare una Valutazione di Incidenza ex post ferma restando la necessità di tenere conto delle possibili incidenze a partire dalla realizzazione dell'intervento; più precisamente tale orientamento giurisprudenziale ritiene possibile effettuare una valutazione ex post purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione; la valutazione infatti non andrà condotta con riferimento ai soli impatti ambientali futuri, bensì dovrà tener conto di quelli prodotti fin dalla realizzazione dell'opera, dovrà, cioè, consistere in un giudizio "ora per allora"; una valutazione giustificata da circostanze ben definite dall'orientamento giurisprudenziale – volta a valutare gli effetti delle opere già realizzate su quanto tutelato nel Sito Natura 2000, laddove la valutazione stessa consenta di determinare le eventuali interferenze nei confronti delle aree in esame e quindi stabilire se poter mantenere l'intervento realizzato oppure ripristinare lo stato dei luoghi – in quanto:
- a. i procedimenti da esprimere e quelli espressi risulterebbero in diretta violazione delle disposizioni che imponevano lo svolgimento di un procedimento di valutazione e pertanto le relative realizzazioni assumono tratti di evidente illegittimità;
- b. una valutazione ex post può consentire di determinare le eventuali interferenze nei confronti delle aree in esame e quindi stabilire se mantenere i manufatti, oppure ripristinare lo stato dei luoghi; la valutazione, pertanto, dovrà essere del tutto indifferente all'avvenuta

realizzazione dell'opera considerando anche un possibile esito negativo;

- c. in quanto questo permette l'adozione di ogni misura idonea a scongiurare (assicurandone la non evenienza, come appunto dice la norma nazionale) 'la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.
- in tal senso con la **nota di assegnazione prot. n.3125 del 07/08/2023** dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – è stato specificatamente chiesto alla "Commissione di Valutazione di Incidenza" di assicurare che lo Studio di Valutazione di Incidenza Appropriata ex Post, che anche in conformità ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 delle Linee Guida Nazionali, dovrà prendere a riferimento le sole opere già realizzate avendo cura di illustrare gli interventi e gli elementi riferiti ed illustrati nella documentazione tecnica di cui Pratica di Condonio Edilizio, assunta al prot. n.7623 del 14/12/1985 Rif. n.22/47 dell'Amministrazione comunale nonché gli elementi riferiti nella eventuale documentazione tecnica fornita ad integrazione, al fine di considerare l'eventuale incidenza intervenuta a partire dalla realizzazione delle opere in oggetto e non valutando l'impatto dell'opera così come è oggi rispetto all'attuale contesto ambientale; su tale aspetto va assicurato che la valutazione non sia condotta con riferimento ai solo impatti ambientali futuri, bensì tenga conto di quelli prodotti fin dalla realizzazione delle varie opere, dovrà, cioè, consistere in un giudizio "ora per allora"; va assicurato pertanto che, lo studio di Valutazione dovrà descrivere lo stato di fatto dell'epoca e in che maniera l'opera (e le varie e diverse realizzazioni negli anni) ha influito sulle caratteristiche naturali dell'area, se ha determinato eliminazione e/o frammentazione degli habitat naturali o disturbo alle specie presenti e in che maniera la realizzazione e l'esercizio della stessa hanno interferito con le diverse componenti ambientali, altresì andrà valutato e quanto altro incidente direttamente e/o indirettamente;
- con il Verbale di Prima Seduta del 04/09/2023 della "Commissione di Valutazione di Incidenza" – trasmesso con PEC del 04/09/2023 – acquisita agli atti dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari al prot. n. 3355 del 04/09/2023 – è stata definita la necessità di richiedere al Proponente integrazioni documentali e di merito, formalizzate con la nota prot. 3479 del 11/09/2023 da parte dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari , trasmessa a mezzo PEC in pari data ed alla quale si fa rimando;
- con nota prot. n.5028 del 11/12/2023 dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – è stato sollecitato l'inoltro di quanto definito e richiesto con la richiamata nota prot. n.3479 del 11/09/2023, **formulando contestuale PREAVVISO DI ARCHIVIAZIONE di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990;**
- con nota prot. n.5164 del 21/12/2023 dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari sono state trasmesse alla "Commissione di Valutazione di Incidenza" le integrazioni acquisite in merito alla pratica CUP 0174 e definite da: le integrazioni fornite dal Proponente – trasmesse a mezzo del 12/12/2023 ed acquisite al prot. n.005092 del 14/12/2023 dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari.
- con il Verbale di Seconda Seduta del 08/01/2024 della "Commissione di Valutazione di Incidenza" – trasmesso con PEC del 08/01/2024 ed acquisito agli atti in data 09/01/2024 al prot. n.0130 dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari– in merito alla procedibilità ed in considerazione delle disposizioni e procedure di riferimento innanzi richiamate – per la pratica **CUP0174** – è stata definita la necessità di richiedere al Proponente ulteriori integrazioni documentali e di merito, formalizzate con la nota **prot.0345 del 24/01/2024** dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, trasmessa a mezzo PEC in pari data ed alla quale si fa integrale rimando
- con nota prot. n. 4010 del 09/10/2023, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n.

19573 del 10.10.2023, l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari ha chiesto allo spettabile "Ente-Co-Gestore" di ritrasmettere con PEC allo scrivente il "Sentito Parere" di cui di cui all'art.5, c.7, del DPR 357/97 e s. m. e i. e dell'art.1, c.4 della L.R. 16/2014 e ss. mm. e ii. ed ai sensi della DGR della Campania n.684 del 30/12/2019;

- con successiva nota prot. n.1194 del 12/03/2024 sono state trasmesse alla "Commissione di Valutazione di Incidenza" le integrazioni acquisite in merito alla pratica **CUP 0174** e definite da:
 - il "Sentito Parere" di competenza del "Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Caserta" – espresso con nota prot.26/1-014/2024 del 09/01/2024 – trasmessa con PEC del 09/01/2024 ed acquisito agli atti dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari al prot. n.0132 del 09/01/2024, e al protocollo generale dell'Comune di Amalfi al n. 416 del 09.01.2024
 - le integrazioni fornite dal Proponente – trasmesse a mezzo PEC del 07/03/2024 ed acquisite al prot. n.001119 del 08/03/2024;
- con nota assunta al protocollo generale del Comune di Amalfi al n. 5216 del 19.03.2024 veniva inviata allo scrivente ufficio nota di trasmissione prot. Ente Parco n. 1289 del 19/03/2024, recante la scheda istruttoria, redatta in conformità a quanto dettato dalle LG Regionali, nonché contenente il "PARERE MOTIVATO", espresso dalla Commissione di Valutazione di Incidenza in esito ai lavori di competenza, così come definiti con determinazione n. 126 del 28.12.2022 dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari:
 - alla Sezione 3.1.2 – *"Interferenze con le componenti biotiche e abiotiche e fabbisogno in termini di viabilità e di reti infrastrutturali"* della citata scheda istruttoria è riportato quanto segue: "Dall'analisi non solo botanico, faunistico ambientale e forestale effettuata, bensì anche storico – sociale, sul contesto oggetto di Studio per la Valutazione di Incidenza, emerge un complesso ambientale di elevato pregio paesaggistico più che naturalistico, in cui insiste già da decenni un sistema infrastrutturale ben consolidato. Tale premessa è d'obbligo per calare nell'ambito di riferimento locale il progetto in esame. Alla luce delle valutazioni effettuate nei paragrafi precedenti, si ritiene che quanto previsto dall'Istanza di "Condono Edilizio prot. 7623 n.prog. 22 del 14/12/1985
 - Realizzazione di una unità immobiliare all'interno del terrapieno del preesistente fabbricato":
 - non hanno comportato frammentazione degli habitat presenti; - non hanno compromesso le componenti floristiche e faunistiche della Z.S.C. IT80300008 "Dorsale dei Monti Lattari";
 - risulteranno coerenti con gli obiettivi di conservazione e di integrità della ZSC senza dover prevedere alcuna misura di mitigazione obbligatoria".Al paragrafo 5 *Conclusioni e proposta di parere* della citata scheda/relazione istruttoria è riportato quanto segue:

Conclusioni e motivazioni (parere motivato):

Atteso che:

- *le indicazioni procedurali e amministrative dell'Autorità Competente regionale sono quelle di ammettere la possibilità di svolgere una VINCA Appropriata Postuma — sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, in particolar modo quelli della Corte di Giustizia Europea (Cfr. sentenza 26 luglio 2017, C-196/16 e C- 197/16 Corte di Giustizia UE; Consiglio di Stato, sez. III, 5/11/2018 n. 6240) — CHE ritengono possibile effettuare una Valutazione di Incidenza ex post ferma restando la necessità di tenere conto delle possibili incidenze a partire dalla realizzazione dell'intervento; più precisamente tale orientamento giurisprudenziale ritiene possibile effettuare una*

valutazione ex post purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione; la valutazione infatti non andrà condotta con riferimento ai soli impatti ambientali futuri, bensì dovrà tener conto di quelli prodotti fin dalla realizzazione dell'opera, dovrà, cioè, consistere in un giudizio "ora per allora"; una valutazione giustificata da circostanze ben definite dall'orientamento giurisprudenziale — volta a valutare gli effetti delle opere già realizzate su quanto tutelato nel Sito Natura 2000, laddove la valutazione stessa consenta di determinare le eventuali interferenze nei confronti delle aree in esame e quindi stabilire se poter mantenere l'intervento realizzato oppure ripristinare lo stato dei luoghi; in quanto:

- a. i procedimenti da esprimere e quelli espressi risulterebbero in diretta violazione delle disposizioni che imponevano lo svolgimento di un procedimento di valutazione e pertanto le relative realizzazioni assumono tratti di evidente illegittimità;*
- b. una valutazione ex post può consentire di determinare le eventuali interferenze nei confronti delle aree in esame e quindi stabilire se mantenere i manufatti, oppure ripristinare lo stato dei luoghi; la valutazione, pertanto, dovrà essere del tutto indifferente all'avvenuta realizzazione dell'opera considerando anche un possibile esito negativo;*
- c. in quanto questo permette l'adozione di ogni misura idonea a scongiurare (assicurandone la non evenienza, come appunto dice la norma nazionale) 'la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.*

Considerato che:

- la documentazione trasmessa ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera ed è risultata essere adeguata ai fini della valutazione ex-post;*
- gli interventi abusivi riguardano la realizzazione di un'unità immobiliare a piano terra, sita in loc. Pogerola e sorta all'interno del terrapieno del preesistente fabbricato;*
- l'area di intervento ricade interamente nel Sito Natura 2000 IT8030008 "Dorsale dei Monti Lattari", è ricompresa nella categoria "86.1 – Centri abitati" della Carta della Natura ISPRA-ARPAC 2018;*
- in merito al contesto ambientale precedente la realizzazione dell'opera, il tecnico incaricato ha chiarito che "l'ambiente caratterizzante l'area in oggetto all'epoca della realizzazione dei lavori era già inquadrato come urbano consolidato, avulso da presenza di situazioni di pregio, in quanto anche se costituito probabilmente per una piccola parte da esigue porzioni di terrapieno in terreno vegetale, comunque esse si trovavano già all'epoca intercluse in un complesso residenziale urbanizzato e costruito, ampiamente antropizzato";*
- data la natura e la localizzazione dell'intervento non risultano coinvolti habitat o specie di interesse comunitario e non si evidenziano incidenze significative sul sito Natura 2000;*
- l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari ha espresso parere favorevole con sentito prot. n. 403/S-2023 del 27/07/2023 senza prescrizioni specifiche;*
- il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità di Caserta ha espresso parere favorevole con sentito prot.26/01-014/2024 del 09/01/2024 senza prescrizioni;*

Si rilascia **PARERE POSITIVO di valutazione di incidenza**, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che l'Intervento non ha determinato incidenze significative sul sito Natura 2000 IT8030008, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Accertata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e loro ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover provvedere, a valle della gestione dell'istruttoria amministrativa e tecnica condotta nell'ambito dell'Ufficio Unico VinCA dal Parco Regionale dei Monti Lattari, all'espressione del parere motivato di Valutazione di Incidenza Appropriata in conformità all'istruttoria operata dalla "Commissione di Valutazione di Incidenza", quale determinazione finale sulla procedura di Valutazione di Incidenza di cui trattasi.

Vista la L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2023 del Comune di Amalfi;

DETERMINA

di ritenere tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di esprimere, sulla base della relazione istruttoria della "Commissione di Valutazione" trasmessa allo scrivente ufficio con prot. Ente Parco 1289 del 19/03/2024 (recante il parere prot. Ente Parco n. 1289 del 19/03/2024), assunta al protocollo comunale al n. 5216 del 19.03.2024, **PARERE MOTIVATO POSITIVO di VALUTAZIONE APPROPRIATA- Valutazione Appropriata EX POST**, quale determinazione finale sulla seguente procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata relativa alla pratica identificata dal **CUP 0174**: "Opere abusive inerenti alla realizzazione di un manufatto a piano terra adibito ad edificio residenziale – sito in Via Riulo, 9 – Frazione Poggerola – del Comune di Amalfi (SA)."

di dare atto che il parere di Valutazione di Incidenza Appropriata non si configura come un titolo autorizzatorio, bensì come un parere endoprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante, al quale non si applica l'istituto del silenzio assenso in quanto trattasi di procedura di derivazione comunitaria;

di specificare, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, l'obbligo per il proponente di comunicare, con un preavviso di almeno 15 giorni e con modalità certificabili, la data di inizio dei lavori o dell'attività al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio ed ai soggetti affidatari della gestione del sito;

di specificare, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, che il presente parere ha validità di 5 anni;

di specificare, ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia, che per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VinCA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura;

di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e loro ss.mm.ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello scrivente;

di disporre la pubblicazione del presente parere Valutazione di Incidenza Appropriata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Amalfi;

di trasmettere il presente parere al soggetto gestore del sito e al Raggruppamento Carabinieri

Biodiversità – Reparto Biodiversità di Caserta;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;

di comunicare il presente parere di Valutazione di Incidenza Appropriata:

- al proponente/delegato;
- ai soggetti gestori del sito ed al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio (o Capitaneria di Porto per i siti marini), ai fini del coordinamento delle attività di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/;
- al Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi;

di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta notifica/pubblicazione;

di disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online per giorni 15 (quindici).

L'istruttore

Ing. Teodolinda Frate

Il Responsabile del Servizio

Ing. Raffaella Petrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa